





MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE SU TESSERATI

Approvato dalla Società U.S.D. VANCHIGLIA 1915 con delibera del 26/06/2024

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

La Associazione Sportiva Dilettantistica U.S.D. VANCHIGLIA 1915

- 1. Affiliata alla FIGC-LND preso atto di quanto deliberato
- dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., con la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023;
- dall' "Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding", nei "Principi fondamentali";
- dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con il Comunicato n. 87/A del 31 agosto 2023
- dalla Lega Nazionale Dilettanti (FIGC-LND), con il Comunicato n. 118 del 31 agosto 2023 afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati che partecipano all'attività della Associazione **U.S.D. VANCHIGLIA 1915** di essere considerate/i e trattate/i con pari rispetto e dignità.
- 2. A tal fine, adotta il presente Modello, contenente misure idonee a prevenire e contrastare qualsiasi condotta discriminatoria, di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, incluse quelle fondate su origine etnica, religione, età, genere, identità di genere, orientamento sessuale, status sociale, disabilità, convinzioni personali e prestazioni sportive.
- 3. Il Modello è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 33 comma 6 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e 16 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, delle Linee guida FIGC-LND, delle prescrizioni dello Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.
- 4. Il Modello disciplina:
- a) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni;
- b) i protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni;
- c) gli obblighi informativi in materia;
- d) le procedure per la nomina del "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" di cui agli artt. 8 e segg. (da qui il "Responsabile") precisandone i requisiti e le funzioni.
- 5. Il Modello garantisce al Responsabile di cui agli artt. 8 e segg., alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding, nonché alla Procura Federale, se e quando competente, l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il Modello si applica a tutti i tesserati della Associazione **U.S.D. VANCHIGLIA 1915**, siano essi maggiorenni o minorenni.

1. Ai fini del Modello, assumono rilievo le condotte, rilevanti ai sensi dell'art. 3, tenute nell'ambito dell'attività dell'Ente, ivi compreso lo svolgimento della pratica sportiva, in ogni forma e/o modalità e quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) direttamente o per interposta persona; b) tramite modalità telematiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.







Art. 3 - Comportamenti rilevanti

- 1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del Modello:
- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo:
- i) i comportamenti discriminatori.
- 2. A tal fine, vengono considerati:
- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado, in senso reale
- o potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche
- di doping; c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti
- o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato
- o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo
- che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di







esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4 - Doveri e obblighi dei tesserati

- 1. i tesserati dell'Associazione/Società hanno l'obbligo di:
- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui agli artt. 8 e segg. situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 5 – Doveri e obblighi degli amministratori e dei dirigenti.

- 1. Il Consiglio Direttivo, gli amministratori, i dirigenti delegati dell'Associazione/Società, nello svolgimento delle attività dell'Ente, ivi incluse quelle sportive, sono tenuti a:
- a) riservare ad ogni Tesserato adeguati livelli di impegno, rispetto e dignità;
- b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza al Responsabile di cui agli artt. 8 e segg.;
- c) disporre e verificare che l'attività sportiva si svolga nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo del tesserato, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- d) disporre adeguati e periodici controlli affinché nei locali destinati a spogliatoi e servizi igienici sia garantita l'assoluta riservatezza;
- e) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare maggiori cautele e devono essere acquisiste tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- f) predisporre idonee azioni di sensibilizzazione e controllo per prevenire le condotte descritte all'art. 3;







g) comunicare formalmente ai tesserati, in modo chiaro e secondo le modalità ritenute più efficaci, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal Modello possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona e costituire illecito disciplinare.

Art. 6 - Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici.

- 1. I direttori sportivi, i direttori tecnici, gli allenatori e gli istruttori hanno l'obbligo di:
- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui agli artt. 8 e segg.;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) segnalare senza indugio al Responsabile di cui agli artt. 8 e segg. situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio

Art. 7. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

- 1. Gli atleti hanno l'obbligo di:
- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;







- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

TITOLO II – NOMINA E FUNZIONI DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI (IL "RESPONSABILE")

Art. 8 – Nomina del Responsabile

- 1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è nominato dal Consiglio direttivo (o dall'organo amministrativo in caso di SSD) e scelto tra i tesserati dotati di competenza specifica, autonomia e indipendenza.
- 2. Il Responsabile ha competenza esclusivamente per la prevenzione del rischio di abusi futuri nonché, limitatamente all'adozione di misure di quick response, per la rimozione di pericoli e abusi presenti. In ogni caso, la competenza per la repressione delle condotte illecite spetta, oltre che agli organi disciplinari interni dell'Ente, alla Procura Federale per la fase delle indagini e successivamente, in caso di deferimento, agli Organi di Giustizia Sportiva.

Art. 9 - Funzioni e facoltà del Responsabile

- 1. Il Responsabile riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del Modello, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e alla mancata osservanza delle prescrizioni previste agli artt. 4,5 e 6 assumendo le conseguenti iniziative.
- 2. Il Responsabile ha competenza per la verifica di situazioni di rischio di abusi o abusi in corso nonché per le complementari azioni di prevenzione del rischio. In particolare, il Responsabile:
- a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte della Associazione/Società del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, segnalando le violazioni dei predetti obblighi al Segretario dell'Ente, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c) segnala agli organi competenti eventuali le condotte rilevanti di cui all'art. 3;
- d) comunica agli esercenti la potestà genitoriale le condotte rilevanti di cui all'art. 3 in danno di minori; d) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla Associazione/Società.
- 3. Il Responsabile ha facoltà altresì di:
- a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
- b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici dell'Ente;
- c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo;
- d) effettuare o richiedere ispezioni;
- e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi a cui partecipa l'Associazione/Società, vigilando sul rispetto del Modello e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- f) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI dalla FIGC e dalla LND nelle materie di cui al precedente art. 1;
- g) raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del safe sport;
- h) formulare raccomandazioni di quick response, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli tesserati;
- i) formulare al Consiglio Direttivo (o organo amministrativo) raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro.
- 4. Il Responsabile redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Direttivo (o organo amministrativo), nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico, le iniziative assunte e da assumere.







Art. 10 – Rapporti con l'organizzazione centrale

- 1. La Associazione/Società garantisce ogni valido supporto alle attività del Responsabile per il tramite della propria Segreteria ponendo a sua disposizione informazioni e documenti necessari o anche solo utili a quanto di sua competenza.
- 2. Il Responsabile collabora con l'Ufficio del Procuratore Federale per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti.
- 3. Ferma la competenza del Responsabile esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni il Responsabile rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute trasmette senza indugio gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.

TITOLO III - SEGNALAZIONI

Art. 11 - Dovere di segnalazione

- 1. I Tesserati che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 3 e che coinvolgono uno o più Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata segnalazione al Responsabile.
- 2. Il Responsabile, svolti i necessari accertamenti, procede senza indugio, qualora ricorrano indizi di illecito disciplinare, a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
- 3. Le segnalazioni possono essere scritte o orali. In quest'ultimo caso, il Responsabile provvederà alla loro verbalizzazione. Le segnalazioni dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 12 – Tutela del Segnalante e whistleblowing

- 1. La Associazione/Società garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. La segnalazione scritta e la verbalizzazione redatta dal Responsabile sono conservate, in carta o per supporto informatico, dal Responsabile che ne curerà in ogni caso la riservatezza.
- 2. Il Segnalante è consapevole che qualora dalla propria segnalazione e/o dichiarazione emergano elementi di responsabilità disciplinare a carico di uno o più tesserati, egli potrà essere convocato a fini istruttori dagli organi disciplinari della Associazione/Società e dall'Ufficio della Procura federale e le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nel conseguente giudizio disciplinare.
- 3. La tutela della riservatezza del Segnalante non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la sua responsabilità per falsità, diffamazione o, comunque, per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
- 4. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet della Associazione/Società in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. È anche consentita la procedura cartacea con moduli da compilare disponibili presso la segreteria della società.
- 5. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario della società al Responsabile e, da questi messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi disciplinari dell'Ente eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.
- 6. Le segnalazioni anonime saranno prese in carico dal Responsabile solo qualora dalle stesse possano, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di propria iniziativa di una notizia di illecito sportivo
- 7. Il Segnalante non deve subire atti discriminatori o ritorsivi a seguito della segnalazione e qualora questi si verifichino dovrà prontamente informarne il Responsabile per quanto di sua competenza.







Art. 13 - Condizioni di procedibilità

- 1. Il Responsabile viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 3 nelle seguenti modalità:
- a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- b) segnalazione scritta o orale;
- c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- d) conoscenza a seguito di ispezione;
- e) ricezione di segnalazione scritta inviata alla società, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

Art. 14 – Natura degli illeciti

1. Le violazioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 del presente Modello costituiscono illecito disciplinare ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, ferma restando l'eventuale integrazione di illeciti di natura penale.

TITOLO IV - INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 15 – Misure per la diffusione del Modello

- 1. La Associazione/Società garantisce la più ampia diffusione del Modello, dei relativi principi e delle Safeguarding Policy mediante pubblicazione sul proprio sito web; consegnati all'atto del tesseramento; mediante manifesti o altro materiale, affissi in bacheca sociale o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, e in ogni sede di svolgimento di attività sportiva (luogo di gara, luogo di allenamento); a mezzo chat Whatsapp nei gruppi delle singole compagini interne.
- 2. La mancata divulgazione di quanto al precedente comma costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio al Responsabile e all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

Art. 16 – Formazione obbligatoria e seminari informativi

- 1. Con cadenza annuale e comunque in occasione della formazione e dell'aggiornamento dei Tecnici, la società organizza almeno un modulo di formazione, di durata non inferiore a quattro ore, sulla prevenzione e contrasto degli abusi di cui al Modello.
- 2. I Dirigenti, i Tecnici, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico e chiunque collabori direttamente con la società nella gestione degli atleti sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi di cui al comma precedente.

Art. 17 – Conoscenza ed osservanza del Modello

- 1. I tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del Modello, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.
- 2. Il Modello è pubblicato in apposita sezione del sito internet della società, affisso nella bacheca presso la sede societaria, consegnato all'atto del tesseramento unitamente al Codice di condotta. La Associazione/Società garantisce in ogni caso la massima diffusione e l'applicazione del Modello e delle sue prescrizioni.

Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il Modello entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione del Consiglio Direttivo (o Organo amministrativo) della Associazione/Società.
